



PROCURA GENERALE
della Corte di cassazione

Sezioni Unite Civili
Udienza Pubblica del 9 novembre 2021

Ricorso R.G. n. 31403/2019; n. 2 del Ruolo
Rel. Cons. E. Manzoni

Ricorrente: XX S.p.A.;

Ricorrente incidentale: YY S.p.A.

Controricorrenti: Regione Emilia Romagna; Regione del Veneto; S.O.I. – A.M.O.I Società Oftalmologica Italiana – Associazione Medici Oculisti Italiani; Agenzia italiana del Farmaco – AIFA; Ministero della Salute;

Intimato: Consiglio Superiore di Sanità;

Memoria ex art. 378 c.p.c.

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE

Letti gli atti,

osserva

1. – *Il ricorso principale di XX S.p.A. e il ricorso incidentale Y S.p.A.*

Con l'unico motivo del ricorso principale, XX S.p.A. censura la sentenza del Consiglio di Stato perché, contravvenendo ai principi enucleati dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza – resa in sede di rinvio pregiudiziale - del 21.11.2018 nel giudizio C-29/17, avrebbe omissis di demandare all'*European Medicines Agency* (EMA), ovvero all'organo amministrativo a ciò esclusivamente preposto, la valutazione tecnico-scientifica necessaria per poter accertare la sussistenza, nel caso di specie, di una delle condizioni imposte dalla sentenza della Corte di Giustizia UE (ovverossia la non modificazione del prodotto) per poter considerare non necessaria una nuova

autorizzazione dell'immissione in commercio – cd. AIC - (v. pag. 18 del ricorso). Ad avviso della ricorrente, cioè, il Consiglio di Stato, stabilendo che la commercializzazione *off-label* (cioè per una indicazione terapeutica differente rispetto a quella per la quale è stata ottenuta l'AIC e che risulta riportata nel Riassunto delle caratteristiche del prodotto -RCP-) dell'OO non necessitasse di una nuova AIC, avrebbe sconfinato nell'area *ex lege* riservata alla discrezionalità amministrativa, così incorrendo nella violazione dei limiti esterni della giurisdizione e/o comunque in eccesso di potere giurisdizionale con riferimento all'art. 111, comma 8, Cost.

Analogo motivo di ricorso incidentale ha spiegato YY S.p.A., parimenti deducendo (pag. 27 del ricorso incidentale) che il Consiglio di Stato avrebbe invaso la competenza dell'EMA, sostituendosi ad un'altra autorità amministrativa, esercitando la discrezionalità tecnica normativamente riconosciuta all'AIFA.

1.1. – *L'ammissibilità del ricorso incidentale di YY S.p.A.*

È vero, come deduce la S.O.I. – A.M.O.I Società Oftalmologica Italiana – Associazione Medici Oculisti, che il ricorso incidentale proposto, da un soggetto interamente soccombente nel giudizio di merito e cointeressato rispetto al ricorrente principale, nei confronti (come nella specie) di parte diversa dall'impugnante principale, deve essere proposto nei termini ordinari, atteso che - essendo l'interesse all'impugnazione insorto per effetto della statuizione di merito e non della proposizione del ricorso principale - non sussiste alcuna dipendenza dal ricorso principale che legittimi la proposizione del ricorso una volta decorso il termine di cui all'art. 327 c.p.c. (Cass. n. 13068 del 2005).

Il ricorso incidentale è stato, però, proposto dalla YY S.p.A. con atto notificato il 5.12.2019 e, quindi, entro i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato (avvenuta il 15.7.2019). L'eccezione di tardività proposta dalla S.O.I. – A.M.O.I Società Oftalmologica Italiana – Associazione Medici Oculisti Italiani (v. pag. 10) è, quindi, *per tabulas* infondata.

1.1.1. – Deduce la Regione Emilia Romagna (cfr. pag. 26 s.) che, essendo la posizione di YY S.p.A. quella di cointeressato rispetto a XX, il proposto ricorso incidentale sarebbe inammissibile posto che “È inammissibile l'intervento ad adiuvandum nel grado di appello spiegato nel processo amministrativo da un soggetto che, cointeressato rispetto all'appellante e parte nel primo grado di giudizio, sia ex se legittimato a proporre direttamente gravame in via principale” (Cons. Stato n. 5596 del 2017; Cons. Stato n. 4939 del 2018).

In senso diverso deve, però, rilevarsi che è la tempestività del ricorso incidentale a dare ragione della sua ammissibilità dato che il principio espresso dal Consiglio di Stato con le richiamate pronunce va declinato nel senso che, a quelle date condizioni, è inammissibile l'intervento *ad adiuvandum*, ma non il gravame tempestivamente proposto da chi, come nella specie, è stato parte del giudizio fin dal primo grado, sebbene si sia costituito solo in sede di gravame (in questo senso v. già Cons. di Stato n. 2929 del 2005).

2. – *La nozione di eccesso di potere giurisdizionale sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera del merito*

Costituisce *jus receptum* il principio secondo cui l'eccesso di potere giurisdizionale sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera del merito, denunciabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost. è configurabile soltanto quando l'indagine svolta dal Giudice amministrativo ecceda i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, dimostrandosi strumentale ad una diretta e concreta valutazione della opportunità e convenienza dell'atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, evidenzi l'intento dell'organo giudicante di sostituire la propria volontà a quella dell'Amministrazione, mediante una pronuncia che, in quanto espressiva di un sindacato di merito ed avente il contenuto sostanziale e l'esecutorietà propria del provvedimento sostituito, non lasci spazio ad ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa (cfr. tra le più recenti, Cass. SU n. 21651 del 2021; Cass. SU n. 2604 del 2021; Cass. SU n. 14264 del 2019).

È quanto accade nelle ipotesi in cui il Giudice amministrativo invade arbitrariamente il campo dell'attività riservata alla Pubblica Amministrazione attraverso l'esercizio di poteri di cognizione e di decisione non previsti dalla legge, cioè compiendo atti di valutazione della mera opportunità dell'atto impugnato, oppure sostituendo propri criteri di valutazione a quelli discrezionali dell'Amministrazione, o ancora adottando decisioni finali c.d. autoesecutive, ovverosia interamente sostitutive delle determinazioni dell'Amministrazione, con conseguente trapasso da una giurisdizione di legittimità a quella di merito (cfr. Cass. SU n. 23302 del 2011).

È, invece, esclusa la possibilità di far valere, attraverso la deduzione del vizio in esame, errori *in procedendo* o *in judicando*, la cui denuncia, implicando una censura di violazione delle norme processuali o sostanziali che regolano la fattispecie, non attiene all'essenza o ai limiti esterni della funzione giurisdizionale, ma alle modalità di esercizio della stessa da parte del Giudice amministrativo, e resta pertanto sottratta al sindacato spettante a queste Sezioni Unite sulle decisioni rese dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (cfr. Cass. SU n. 9687 del 2013). E ciò “*senza che rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l'interpretazione delle norme costituisce il proprium distintivo dell'attività giurisdizionale*” (Cass. SU n. 27770 del 2020; Cass. SU n. 2605 del 2021).

Secondo la nozione di eccesso di potere giurisdizionale esplicitata dalla Corte costituzionale (sent. n. 6 del 2018), che non ammette letture estensive neanche se limitate ai casi di sentenze “abnormi”, “anomale” ovvero di uno “stravolgimento” radicale delle norme di riferimento, il denunciato vizio non è, dunque, “*configurabile per errores in procedendo, i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell'esercizio del potere medesimo*” (Cass. SU n. 7926 del 2019).

3. – L'inammissibilità dei motivi del ricorso principale e di quello incidentale

I motivi del ricorso principale e di quello incidentale, da esaminarsi congiuntamente riguardando la medesima questione, sono inammissibili.

Secondo XX, il Consiglio di Stato “*nell'adottare tale decisione senza verificare se le condizioni poste dalla CGUE fossero state rispettate nello specifico caso in Italia, proprio al fine di*

poter escludere la necessità di una nuova e/o diversa AIC per l'OO off-label...ha ecceduto il proprio limite giurisdizionale" (cfr. pag. 27 del ricorso).

Secondo YY S.p.A., la Corte di Giustizia UE avrebbe *"ordinato al giudice nazionale di valutare la peculiarità del caso concreto e...il Consiglio di Stato abbia ignorato tale passaggio della pronuncia, è un elemento...che si aggiunge e rafforza l'argomento principale.....ovvero la sussistenza di un classico caso di violazione dei limiti esterni della giurisdizione"* (cfr. pag. 26 del ricorso incidentale).

3.2. – Anche se non è stato detto espressamente, secondo i ricorrenti la decisione del Consiglio di Stato, nel fare scorretta applicazione della sentenza della Corte di Giustizia UE, avrebbe leso il principio dell'effettività della tutela giurisdizionale invadendo i poteri interpretativi riservati a quella giurisdizione e così violando la giurisdizione della medesima Corte Europea e travalicando i limiti esterni della giurisdizione da parte della sentenza qui in esame.

Nella sostanza le denunciate censure si risolvono, infatti, come correttamente denunciato dalla Regione Emilia Romagna (pag. 26 del controricorso al ricorso di XX; pag. 27 del controricorso al ricorso della YY), in una critica alla sentenza del Consiglio di Stato nella parte in cui avrebbe malamente interpretato la richiamata sentenza della Corte di Giustizia UE (riportata alle pagine 24-27 della gravata sentenza) nel non ritenere necessaria una nuova AIC per la commercializzazione *off-label* dell'OO.

La situazione all'esame delle Sezioni Unite è, quindi, quella di ponderare se la dedotta scorretta interpretazione del Consiglio di Stato integri il superamento dei limiti esterni della giurisdizione per sconfinamento nella sfera riservata alla Corte di giustizia.

3.3. – Al riguardo, però, è appena il caso di rilevare che l'omessa valutazione denunciata dai ricorrenti, risolvendosi nella violazione della sentenza della Corte di Giustizia pronunciata in sede di rinvio pregiudiziale, non integra di per sé un eccesso di potere giurisdizionale, deducibile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 8.

Tenuto conto dell'*iter* argomentativo e della soluzione adottata nella sentenza qui impugnata, deve escludersi, infatti, che il Consiglio di Stato abbia esorbitato dalle prerogative allo stesso riservate, invadendo la sfera della competenza giurisdizionale riservata alla Corte di giustizia.

Una volta che il giudice amministrativo di appello abbia motivatamente interpretato la decisione della Corte di Giustizia UE, il Consiglio di Stato si è mosso nell'ambito a sé riservato dalla giurisprudenza della Corte UE, lasciando integre le funzioni della Corte di giustizia.

3.3.1. – La censura risulta, dunque, inammissibile.

Ed infatti, codeste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare come la non sindacabilità da parte della Corte di cassazione, ex art. 111 Cost., comma 8, delle violazioni del diritto dell'Unione Europea e del mancato rinvio pregiudiziale ascrivibili alle sentenze pronunciate dagli organi di vertice delle magistrature speciali (nella specie, il Consiglio di Stato) sia compatibile con il diritto dell'Unione, come

interpretato dalla giurisprudenza costituzionale ed Europea, in quanto correttamente ispirato ad esigenze di limitazione delle impugnazioni, oltre che conforme ai principi del giusto processo ed idoneo a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, tenuto conto che è rimessa ai singoli Stati l'individuazione degli strumenti processuali per assicurare tutela ai diritti riconosciuti dall'Unione (in questa direzione si è più di recente mossa Cass. SU n. 30301 del 2017; ricordata anche da Cass. SU n. 7839 del 2020, che ha riconosciuto che non è affetta dal vizio di eccesso di potere giurisdizionale, ed è pertanto insindacabile sotto il profilo della violazione del limite esterno della giurisdizione, in relazione al Diritto Eurounitario, la decisione, adottata dal Consiglio di Stato, di non disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, giacché il controllo che l'art. 111 Cost., comma 8, affida alla S.C. non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo suscettibili di comportare errori *in iudicando* o *“in procedendo”* per contrasto con il diritto dell'Unione Europea).

3.3.2. – Peraltro, come già osservato da Cass. SU n. 24107 del 2020, non vi è alcun pericolo di disallineamento fra quanto qui ritenuto e la posizione espressa da Cass. SU n. 19598 del 2020 (nella parte in cui è stato formulato alla Corte di Giustizia il seguente quesito: *“Se l’art. 4, par. 3, art. 19, par. 1 TUE e art. 267 TFUE, letti anche alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, ostino alla interpretazione e applicazione dell’art. 111 Cost., comma 8, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 e art. 362 c.p.c., comma 1, e art. 110 del codice processo amministrativo, quale si evince dalla prassi giurisprudenziale nazionale, secondo la quale il ricorso per cassazione dinanzi alle Sezioni Unite per “motivi inerenti alla giurisdizione”, sotto il profilo del cosiddetto “difetto di potere giurisdizionale”, non sia proponibile come mezzo di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato che, decidendo controversie su questioni concernenti l’applicazione del diritto dell’Unione, omettano immotivatamente di effettuare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, in assenza delle condizioni, distretta interpretazione, da essa tassativamente indicate (a partire dalla sentenza 6 ottobre 1982, Cilfit, C-238/81) che esonerano il giudice nazionale dal suddetto obbligo, in contrasto con il principio secondo cui sono incompatibili con il diritto dell’Unione le normative o prassi processuali nazionali, seppure di fonte legislativa o costituzionale, che prevedano una privazione, anche temporanea, della libertà del giudice nazionale (di ultimo grado e non) di effettuare il rinvio pregiudiziale, con l’effetto di usurpare la competenza esclusiva della Corte di giustizia nella corretta e vincolante interpretazione del diritto comunitario, di rendere irrimediabile (e favorire il consolidamento dell’eventuale contrasto interpretativo tra il diritto applicato dal giudice nazionale e il diritto dell’Unione e di pregiudicare la uniforme applicazione e la effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive derivanti dal diritto dell’Unione”), posto che “...Tale richiesta di dialogo con la Corte UE, inserita in un più ampio contesto nel quale è stato chiesto di verificare anche la conformità della giurisprudenza di queste Sezioni Unite che, all’indomani della sentenza n. 6/2018 della Corte costituzionale, hanno escluso, in sede di verifica del potere giurisdizionale ai sensi dall’art. 111 Cost., comma 8, il proprio sindacato rispetto alle prospettate violazioni del diritto UE nelle quali sarebbe incorso il giudice speciale, non assume alcun rilievo nell’ambito dell’odierno giudizio, in cui il giudice speciale non ha affatto omesso immotivatamente di effettuare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ma ha al contrario motivatamente escluso la ricorrenza dei presupposti per il rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE.”*

Ciò perché nel caso di specie vi è stata da parte del Consiglio di Stato una piena e motivata posizione da parte del giudice amministrativo sulle questioni relative al rilievo del diritto UE.

4. – Solo per completezza si rileva che il Consiglio di Stato si è perfettamente attenuto alla sentenza della Corte di Giustizia UE, avendo osservato come, in una fattispecie analoga a quella del procedimento principale, la Corte di Giustizia UE “*ha dichiarato che il riconfezionamento dell’OO ai fini del suo uso off-label per il trattamento di patologie oculari non necessita di una nuova AIC, purché tale operazione non determini una modifica del medicinale e sia effettuata unicamente sulla base di ricette mediche individuali che prescrivano una siffatta operazione (sentenza dell’11.4.2013, XX, C-535/11, UE:C:2013:226, punto 42) (punto 72)*” (v. pag. 28 della sentenza).

Il Consiglio di Stato ha, quindi, ritenuto che secondo la Corte “*le operazioni di sconfezionamento e riconfezionamento eseguite sull’OO in una farmacia autorizzata, a valle della produzione del farmaco, per l’uso individuale su prescrizione medica con somministrazione in ambito ospedaliero non incidono sull’AIC*” (pag. 30, punto 20.1. della sentenza).

Si legge, in effetti, nel par. 58 della sentenza della Corte di Giustizia UE resa in sede di rinvio pregiudiziale che “*le operazioni di riconfezionamento dell’OO effettuate conformemente alle misure nazionali in causa nel procedimento principale non modificano in modo sostanziale la composizione, la forma o altri elementi essenziali di tale medicinale. Tali operazioni di riconfezionamento non sono equiparabili alla «preparazione» di un nuovo medicinale derivato dall’OO attraverso una formula magistrale oppure una formula officinale. Di conseguenza, esse non possono ricadere nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della direttiva 2001/83*” (amplius, v. pag. 14 e ss. e 16 ss. dei controricorsi della Regione Veneto).

“*Le operazioni di prelievo delle sostanze medicinali liquide contenute nelle fiale originali e di travaso di tali prelievi, senza modificare tali sostanze, in siringhe pronte all’uso corrispondono in realtà agli atti che, senza l’intervento di una società terza, potrebbero essere o avrebbero potuto essere altrimenti effettuati, sotto la loro responsabilità, dai medici che hanno prescritto i medicinali o dalle stesse farmacie nei loro laboratori o, ancora, negli istituti ospedalieri (sentenza dell’11 aprile 2013, XX, C-535/11, EU:C:2013:226, punti 42 e 43)*” (par. 74 della sentenza della Corte di Giustizia UE).

Di conseguenza “*le operazioni di riconfezionamento dell’OO oggetto delle decisioni dell’AIFA di cui trattasi nel procedimento principale non necessitano di un’AIC ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2001/83 né di un’autorizzazione di fabbricazione ai sensi dell’articolo 40 di detta direttiva*” (par. 78 della sentenza della Corte di Giustizia UE).

“*....il riconfezionamento dell’OO alle condizioni stabilite dalle misure nazionali in causa nel procedimento principale non necessita dell’ottenimento di un’AIC. Di conseguenza, tali misure, non diversamente dall’articolo 1, comma 4 bis, del decreto legge n. 536/96, non possono ledere la competenza esclusiva conferita all’EMA per l’esame delle domande di AIC nell’ambito della procedura centralizzata*” (par. 83 della sentenza della Corte di Giustizia UE). V. anche pag. 29 del controricorso nell’interesse della Regione Emilia Romagna).

È, quindi, proprio la Corte di Giustizia UE – evidentemente in possesso di tutti i necessari elementi di fatto - ad aver accertato che l’allestimento monodose del farmaco non implica modifiche del medicinale (v. anche pag. 23 del controricorso dell’AIFA), con ciò rendendosi, da un lato, superfluo – diversamente dal caso in cui la Corte di Giustizia UE ha rimesso tale valutazione a MHRA - il rinvio ad AIFA per valutare gli aspetti tecnici legati alla necessità o meno di una nuova autorizzazione per

l'uso *off-label* di OO e, dall'altro, eccentrico il riferimento (compiuto da YY: pag. 27 del ricorso incidentale) al caso britannico Bayer Plc e XX Pharmaceuticals UK Ltd c. Clinical Commissioning Groups (in cui ancora diversamente dal caso *sub iudice* – in cui è presente AIFA - MHRA non era costituita).

4.1. – “Fatti salvi gli accertamenti in punto di fatto a cui è tenuto il giudice del rinvio, il riconfezionamento dell’OO alle condizioni previste dalle misure nazionali in causa nel procedimento principale non necessita dunque di un’AIC allorché tale operazione è prescritta da un medico mediante una ricetta individuale ed è effettuata da farmacisti ai fini della somministrazione di tale medicinale in ambito ospedaliero” (par. 75 della sentenza della Corte di Giustizia UE).

Il giudice del rinvio, e cioè il Consiglio di Stato, doveva quindi verificare (i) che l’operazione fosse prescritta da un medico mediante una ricetta individuale e (ii) che fosse effettuata da farmacisti ai fini della somministrazione di tale medicinale in ambito ospedaliero. Non era certo tenuto a verificare, né avrebbe potuto farlo, se il riconfezionamento di OO *off-label* secondo le modalità previste dall’AIFA richiedesse o meno una nuova AIC, una volta che la stessa Corte di Giustizia UE aveva escluso che le operazioni di riconfezionamento determinassero una modifica sostanziale del prodotto.

Di conseguenza, essendo stata appurata in sede di rinvio pregiudiziale una delle tre condizioni in base alle quali deve escludersi la necessità di una nuova AIC, la verifica della sussistenza delle altre due rientrava a pieno titolo negli accertamenti che il Consiglio di Stato era tenuto ad effettuare.

Si è, dunque, al cospetto di attività che costituisce il *proprium* della funzione giurisdizionale, non di un’attività riservata alla P.A., rientrante nell’ambito della giurisdizione di legittimità ed inerente alla funzione interpretativa in questa svolta, così come è interna a questa l’accertamento della situazione di fatto e la sua riconducibilità alla previsione normativa.

L’eccesso di potere giurisdizionale non ricorre, infatti, quando il Consiglio di Stato - come nella specie - si sia attenuto al compito interpretativo che gli è proprio, ricercando la *voluntas legis* applicabile nel caso concreto, anche se questa abbia desunto non dal tenore letterale delle singole disposizioni, ma dalla *ratio* che il loro coordinamento sistematico disvela. Tale operazione ermeneutica potrebbe dare luogo, eventualmente, ad un *error in iudicando*, ma non alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale (Cass. SU n. 7157 del 2017; Cass. SU n. 22 del 2012; Cass. SU n. 11091 del 2003).

4.2. – I limiti esterni della giurisdizione nemmeno risultano violati deducendo che “la valutazione sul se il compounding farmaceutico dell’OO per uso *off-label*, utilizzato non per un singolo paziente in forza di una prescrizione individuale, ma a livello diffuso, in vista di future prescrizioni...si risolve in una modifica del medicinale che chiaramente non è più utilizzato su base individuale...” (pag. 27 del ricorso di XX). Analogamente si legge a pag. 14 del ricorso incidentale della YY.

L’eccedenza di tale censura rispetto al denunciato motivo è, infatti, evidente, risolvendosi in una critica alla sentenza nella parte in cui ha ritenuto che “la scelta dell’uso del farmaco da prescrivere rientra nella scelta del medico: la rimborsabilità dell’OO per l’uso

off-label non ha certo imposto ai medici di prescriverlo, ha soltanto attribuito loro la possibilità di scegliere tra un maggior numero di farmaci quello più confacente alla condizione clinica del paziente” (punto 25.6. della sentenza) e, quindi, nella denuncia di un *error in iudicando*.

Se, invece, per predicare la modifica sostanziale del prodotto si volesse fare riferimento alla preparazione standardizzata delle siringhe di OO per uso intravitreale *off-label*, senza che vi sia una previa prescrizione medica personalizzata (v. in particolare pag. 14 del ricorso incidentale della YY), sarebbe agevole replicare che a fronte di circostanze (non di natura tecnico-discrezionale, bensì) di fatto giammai potrebbe essere rimproverato al Consiglio di Stato di aver sostituito la propria valutazione discrezionale a quella spettante all’AIFA.

Anche in questo caso la censura si risolve, viceversa, nella denuncia di un *error in iudicando*, avendo il Consiglio di Stato – quanto agli asseriti abusi denunciati da YY - espressamente ritenuto che in virtù del sistema delineato da AIFA sussiste, in ogni caso, *“l’imprescindibile collegamento tra la prescrizione off-label dell’OO ed il singolo paziente, così come richiesto dalla Corte di Giustizia al giudice del rinvio, e viene assicurata anche la sicura tracciabilità degli usi intravitreali del farmaco, in modo da evitare abusi, che – comunque – ove dovessero effettivamente verificarsi, sarebbero contrastati e sanzionati nei modi previsti dall’ordinamento”* (punto 38 della sentenza).

P.Q.M.

il P.M. chiede dichiararsi l’inammissibilità, ed in subordine l’infondatezza, del ricorso principale e di quello incidentale. Conseguenze di legge.

Roma, 20 ottobre 2021.

Il Sostituto Procuratore Generale

Stanislao De Matteis